

# Cambio appalto, si azzerava il contatore Cigs

## AMMORTIZZATORI

La possibile durata della solidarietà parte da zero per il subentrante

**Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone**

Nel cambio di appalto, in caso di ricorso alla cassa integrazione straordinaria (Cigs) per contratto di solidarietà, l'impresa che subentra nell'affidamento del servizio può contare sull'intera durata complessiva massima dei trattamenti nel quinquennio mobile, a nulla rilevando i periodi già fruiti dall'azienda uscente. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella risposta a interpellato 1/2019 proposto dalle associazioni Agens e Ancp e dalle organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SIm Fast Confasal e Ugl Taf.

Secondo i tecnici ministeriali, il cambio di appalto azzerava il conteggio dei periodi di cassa che, quindi, riparte da capo per la nuova azienda. Si tratta di una importante puntualizzazione che permette alle imprese un margine di respiro più ampio in caso di ricorso alla cassa integrazione. Ricordiamo che il decreto legislativo 148/2015, attuativo del Jobs act nel riordinare la normativa

in materia di ammortizzatori sociali ha, tra l'altro, rivisitato i limiti di durata dell'intervento, prevedendo che i trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) non possano superare - per ciascuna unità produttiva - il massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile. Va osservato che, ai fini del conteggio, i periodi di Cigs connessi a contratti di solidarietà entro il limite di 24 mesi, contano per la metà.

In sintesi, quindi, un ricorso alla Cigs per contratto di solidarietà di 2 anni, permette all'azienda di poter richiedere la Cassa, con riferimento alla medesima unità produttiva, per altri 12 mesi (36 mesi in complessivo). Proprio su questo aspetto verte la questione oggetto dell'istanza. Il ministero sostiene che, nei cambi di appalto, il conteggio dei mesi di cassa (ordinaria e/o straordinaria) vada riferito esclusivamente all'im-

presa subentrante, per le diverse unità produttive interessate.

A suffragio della loro tesi, i tecnici ministeriali si soffermano su un'altra previsione contenuta nel decreto legislativo 148/2015, relativa ai giorni di effettivo lavoro (90) che gli addetti devono possedere per poter accedere alla cassa. Sul punto, l'articolo 4, comma 3 stabilisce che, nell'ipotesi di cambio appalto, per i lavoratori transitati i 90 giorni si calcolano tenendo conto anche dei periodi in cui gli stessi siano stati in precedenza impiegati nella medesima attività appaltata.

Si tratta naturalmente di una norma di favore introdotta per garantire i lavoratori. Prendendo spunto da questa previsione, il ministero, considerando che per unire i periodi di lavoro è stato necessario l'intervento di una specifica norma, sembra voler affermare che la disposizione in commento - per difetto - sancisca una cesura tra le due realtà operative. Di conseguenza i tecnici ministeriali giungono alla conclusione che la "ratio legis" sottesa è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale e, quindi, nei cambi di appalto, il conteggio dei limiti di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale deve riguardare esclusivamente il nuovo soggetto subentrante.